ISTITUZIONE DI UN POSTO IN SOPRANNUMERO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DA ASSEGNARE ALLA FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI DELL'UNIVERSITA' DI ROMA

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 7.800.000 in ragione d'anno, si provvedera' con i normali stanziamenti del capitolo 2351 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1974 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Versione in vigore dal 31 luglio 1974, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un posto in soprannumero di professore universitario di ruolo da assegnare alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Roma
Estremi	Legge 5 giugno 1974, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-posto-in-soprannumero-di-professore-universitario/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it